



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

*Piano di intervento
per la messa in sicurezza in caso di
rinvenimento o di sospetto di presenza di
sorgenti orfane nel territorio della
provincia di Viterbo*

(D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52)

(Edizione 2009)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Indice

LISTA DI DISTRIBUZIONE DEL PIANO.....	pag. 4
REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI	pag. 6
PREMESSA	pag. 7
DEFINIZIONI	pag. 8

SEZIONE I Parte generale

LE SORGENTI UTILIZZATE IN CAMPO MEDICO.....	pag. 11
LE SORGENTI PER USI INDUSTRIALI	pag. 12
SORGENTI PER USO DI RICERCA SCIENTIFICA.....	pag. 13
I RIFIUTI RADIOATTIVI	pag. 13
LE SORGENTI ORFANE	pag. 14
I DETENTORI DI SORGENTI ORFANE	pag. 16

SEZIONE II Procedure operative

COMPETENZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COINVOLTI	pag. 18
PREFETTURA-U.T.G	pag. 18
VIGILI DEL FUOCO	pag. 18
FORZE DI POLIZIA	pag. 20
COMUNE INTERESSATO DALL'EVENTO	pag. 21
PROVINCIA	pag. 21
REGIONE LAZIO	
PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	pag. 22
ARES 118.....	pag. 23
ASL DI VITERBO E POLO OSPEDALIERO DI BELCOLLE	pag. 23
A.R.P.A. LAZIO.....	pag. 24
FORZE ARMATE	pag. 25
VOLONTARIATO	pag. 25
ATTIVAZIONI.....	pag. 26
SCHEMA ATTIVAZIONI E COMPETENZE	pag. 32
SMALTIMENTO DELLE SORGENTI ORFANE.....	pag. 33
CESSATA EMERGENZA	pag. 34

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Allegati

Allegato n. 1 DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N. 52 pag. 35/46

Allegato n. 2 RECAPITI TELEFONICI DEGLI ORGANISMI ATTIVATIpag. 47/49

Allegato n. 3 *ELENCO DEI RECUPERATORI DI RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI
METALLICI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA
DI VITERBO CHE EFFETTUANO RECUPERO (MESSA IN RISERVA E/O
TRATTAMENTO) DEI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO (EX ART. 33 DEL
D. LGS. N. 22/1997)* pag. 50

Allegato n. 4 *ELENCO SOCIETA' CHE DETENGONO SORGENTI RADIOATTIVE
PER USI INDUSTRIALI*pag. 51

Allegato n. 5 *DETENTORI DI SORGENTI PER USO DI RICERCA SCIENTIFICA* pag. 52



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

LISTA DI DISTRIBUZIONE DEL PIANO

Si riporta, di seguito, l'elenco dei soggetti a cui viene trasmessa copia del presente documento:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Roma;
- Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro Roma;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Roma;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Roma;
- Ministero della Salute - Gabinetto del Ministro Roma;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Roma;
- Comando Carabinieri Tutela Ambiente Roma ;
- Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT) Roma;
- Regione Lazio – Presidenza della Giunta Roma;
- Regione Lazio – Direzione regionale della Protezione Civile Roma
- Provincia di Viterbo;
- Comuni della provincia di Viterbo;
- Questura di Viterbo;
- Comando Provinciale dei Carabinieri Viterbo;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Viterbo;
- Scuola Sottufficiali dell'Esercito Viterbo;
- Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare Viterbo ;
- Comando Aviazione dell'Esercito Viterbo ;
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato Viterbo;
- Capitaneria di Porto Civitavecchia;
- Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Viterbo;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Viterbo;

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- Comando Sezione Polizia Stradale Viterbo;
- Azienda Sanitaria Locale Viterbo
- Polo Ospedaliero di Belcolle Viterbo;
- ARES 118 Direzione Regionale Roma e Centrale Operativa per l' Emergenza Sanitaria di Viterbo;
- ARPA – Direzione Generale – Roma ;
- ARPA di Viterbo ;
- Servizio Integrato dell'ENEA – Roma;d
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro – Viterbo;
- Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Viterbo.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Per apportare le aggiunte e varianti al presente documento saranno, di volta in volta, diramate apposite “serie“ numerate progressivamente.

Verranno sostituite, di norma, intere pagine o ne verranno inserite delle nuove.

Le varianti di lieve entità – cancellature, inserimento o sostituzione di parole o frasi – dovranno essere apportate sempre a penna e con inchiostro nero o bleu. Le righe di cancellatura devono lasciare leggibile il precedente.

Le lettere di trasmissione delle AA. e VV. e le pagine sostituite devono essere custodite in apposito fascicolo , da tenere unito al presente documento.

Nella tabella seguente dovranno essere registrate, sempre in ordine progressivo, tutte le serie di AA. e VV. al piano

N.	Estremi lettera trasmissione	Riferimento Pagine	Data della Modifica	Firma di chi apporta la modifica

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

PREMESSA

La presente pianificazione ha la finalità di definire, in maniera speditiva, un modello di intervento per la gestione dell'emergenza in caso di rinvenimento o sospetto di presenza sul territorio provinciale di una sorgente orfana.

Il rinvenimento di una sorgente orfana richiede l'intervento coordinato di più Enti ed Organismi per svolgere complesse attività che si sostanziano:

- nell'intervento operativo urgente di limitazione del rischio per la popolazione e l'ambiente (l'art 14 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 stabilisce che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente);
- nella identificazione e valutazione della sostanza;
- nella bonifica del sito e messa in sicurezza della sorgente;
- nell'attività investigativa, ove la sostanza sia stata oggetto di furto, affidata al competente reparto dell'Arma dei Carabinieri, finalizzata ad individuare la provenienza della sorgente.

Il Piano consta di una breve parte generale nella quale vengono indicati gli ambiti nei quali ipotizzare il potenziale rischio di rinvenimento di sorgenti orfane e di una parte operativa nella quale viene definita la procedura di intervento.

L'applicazione del presente Documento presuppone, in ogni caso, l'accidentalità dell'evento o, comunque, un errore umano dovuto alla non corretta manipolazione di sostanze pericolose o allo stoccaggio delle stesse, ovvero a condotte omissive delle procedure che, di norma, vengono adottate in presenza di sostanze e/o preparati pericolosi.

Ove, invece, il ritrovamento o il sospetto di rinvenimento di una sorgente radioattiva orfana sia connesso ad attività di matrice terroristica in quanto vi sia l'intenzionalità, mediante attentati o atti di sabotaggio, di immettere e/o disperdere nell'ambiente sostanze NBCR al fine di arrecare danno all'uomo ovvero rendere inutilizzabili materiali, ambienti e superfici, saranno attivate anche le procedure previste dal Piano Provinciale di Difesa Civile e dal Piano Antiterrorismo predisposti da questa Prefettura .

Qualora sia dubbia la natura dell'evento e per tutto quello non espressamente previsto o disciplinato nel presente Documento, deve essere applicato il Piano Provinciale di Difesa Civile contro attacchi terroristici NBCR e il Piano Antiterrorismo.

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Il coordinamento delle operazioni contenute nel piano è affidato al Prefetto, o al Vice Prefetto Vicario .

DEFINIZIONI

Si intende per :

- **SORGENTE SIGILLATA:** sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili.
- **SORGENTI RADIOATTIVE ORFANE:** sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del suindicato decreto o senza che il destinatario sia stato informato.
- **RADIAZIONI IONIZZANTI:** radiazioni che producono fenomeni di ionizzazione quando attraversano la materia. Il processo di ionizzazione avviene in seguito all'urto della radiazione con le molecole presenti nel materiale e consiste nella dissociazione di una molecola inizialmente neutra in due particelle "ioni" dotate di cariche elettriche uguali in valore assoluto, ma opposte nel segno. Perché una radiazione possa produrre il fenomeno della ionizzazione è necessario che le sue particelle abbiano un'energia cinetica superiore all'energia che tiene uniti i due ioni all'interno di una molecola neutra.
- **SORGENTE DISMESSA:** sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- **SORGENTE DI RADIAZIONI:** apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni.
- **FONDO NATURALE DI RADIAZIONI:** insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, terrestri e cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane.
- **CARICHI METALLICI:** carichi di rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti principalmente da scarti di lavorazione dei prodotti siderurgici, demolizioni industriali o raccolta pesante.
- **CARICHI METALLICI TRASPORTATI “ALLA RINFUSA”:** materiale metallico trasportato all'interno di navi, la cui effettiva formazione quale “carico” avviene nel porto di arrivo mediante il successivo trasbordo su convenzionali mezzi di trasporto (su gomma o rotaia) ed i semilavorati metallici di importazione D.Lgs. 23/2009 G.U. n. 68 del 23/03/2009.
- **CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA:** contaminazione fissa o trasferibile di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa sia prodotta.
- **RIFIUTI RADIOATTIVI:** qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione.
- **SMALTIMENTO:** collocazione dei rifiuti radioattivi, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito senza intenzione di recuperarli.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- **DETENTORE:** persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della Legge n. 1860/1962 e succ. mod. e del D.Lgs. n. 230/1995 e succ. mod. Nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore é una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale;
- **ESPERTO QUALIFICATO:** Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D.Lgs. n. 230/1995.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

SEZIONE I

PARTE GENERALE

Una “sorgente radioattiva sigillata” è una sorgente la cui struttura è realizzata in modo da prevenire, nelle normali condizioni d’uso, qualsiasi dispersione di radionuclidi nell’ambiente. Le sorgenti sigillate sono utilizzate nell’industria, nella medicina e nella ricerca.

Il “problema” della radioattività, ai fini dell’elaborazione del presente documento, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. attività di medicina nucleare;
2. attività industriali;
3. sorgenti per uso di ricerca scientifica;
4. rifiuti radioattivi;
5. sorgenti orfane.

LE SORGENTI UTILIZZATE IN CAMPO MEDICO

I presidi ospedalieri ed i laboratori di ricerca si avvalgono di sorgenti radioattive sia in campo diagnostico sia in campo terapeutico. In campo diagnostico sono utilizzati radiofarmaci, ovvero composti chimici contenenti nella molecola un radionuclide, che trovano applicazione quale mezzo non invasivo per ottenere informazioni sui processi e sulle caratteristiche fisiologiche di organi danneggiati da varie malattie, con particolare riferimento alle forme tumorali.

Questo tipo di pratiche tuttavia richiedono la contemporanea presenza in ambiente ospedaliero di strutture altamente sofisticate come un ciclotrone, un laboratorio radiochimico ed un sistema topografico poiché i farmaci da questi utilizzati devono essere preparati immediatamente prima dell’uso, essendo la vita media dei radioisotopi utilizzati solo di alcuni minuti.

In campo terapeutico sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia in forma sigillata 3 che in forma non sigillata 4, sono utilizzate soprattutto per la cura delle diverse forme tumorali. Si tratta di sorgenti caratterizzate generalmente da elevata attività tanto che per la loro manipolazione e somministrazione sono necessarie apposite “camere calde” site presso i servizi, unità e laboratori di Medicina Nucleare e di radioterapia. I radioisotopi maggiormente usati, sotto forma di sorgenti non sigillate, sono Iodio-125, Iodio-131, Tecnezio-99 metastabile, ottenuto per decadimento dal Molibdeno -99, Gallio-67, Xenon-133, Tallio-201.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Tra le sorgenti sigillate utilizzate in campo terapeutico, di particolare importanza sono il Radio-226 ed il Cobalto-60. Si tratta di radionuclidi caratterizzati da elevata attività e lunghi tempi di dimezzamento (1620 anni per il Radio e di 6 anni per il cobalto). Per tale ragione essi sono oggetto di periodiche campagne di monitoraggio e controllo.

LE SORGENTI PER USI INDUSTRIALI

Molti tipi di lavorazioni industriali (p.es. concerie, pastifici, cementifici, industrie petrolchimiche, acciaierie, impianti di sterilizzazione di dispositivi chirurgico-sanitari, impianti di irraggiamento per derrate alimentari, nonché tutte le attività concernenti i controlli “non distruttivi” quali le gammagrafie industriali e le radiografie neutroniche) prevedono l’utilizzazione di sorgenti radioattive spesso assai più consistenti di quelle utilizzate in campo sanitario.

In tutti questi casi, dette sorgenti debbono essere detenute in locali appositamente identificati dagli Esperti Qualificati che provvedono alla classificazione degli stessi in “zone sorvegliate” e/o “zone controllate” in relazione al tipo di sorgenti detenute o utilizzate. Al termine del loro impiego, le sorgenti possono essere conferite a ditte autorizzate per il loro successivo stoccaggio o smaltimento, cedute ad altra azienda interessata al riutilizzo della sorgente, oppure ancora restituite alla società fornitrice che provvede – per contratto – al ritiro ed alla sostituzione mediante vettore autorizzato.

I grandi impianti di sterilizzazione con irraggiamento gamma utilizzano sorgenti ad elevata attività la cui detenzione può avvenire conservando dette sorgenti sotto battente d’acqua in apposite piscine ubicate al di sotto degli impianti di irraggiamento in quanto le radiazioni emesse sarebbero sicuramente letali per chiunque ne venisse esposto e, pertanto, detti impianti vengono condotti con le stesse procedure di sicurezza adottate per gli impianti nucleari. Inoltre, i locali adibiti allo scopo sono di norma ubicati nelle zone centrali dell’insediamento. La sostituzione delle sorgenti viene eseguita ad intervalli prestabiliti per mantenere costante il loro livello di attività dalle stesse ditte che hanno realizzato l’impianto.

Per quanto attiene alla presenza di sorgenti per uso industriale presenti in provincia si veda l’allegato n. 4 al presente piano .



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

SORGENTI PER USO DI RICERCA SCIENTIFICA

Sorgenti per uso di ricerca scientifica vengono utilizzate, nella provincia, dall'Università degli Studi della Tuscia, si rimanda all'allegato n. 5 del presente piano per i dettagli.

I RIFIUTI RADIOATTIVI

Le materie radioattive, ivi compresi i rifiuti, sono oggetto di trattamento normativo che prevede soglie specifiche per ogni radionuclide componente la materia stessa, in base al tempo di dimezzamento fisico, al contenuto di radionuclidi ed alla concentrazione di radioattività, al tipo di radiazione emessa, allo stato fisico ed all'attività dei radioisotopi presenti.

I rifiuti radioattivi sono classificati in tre categorie:

- I categoria: rifiuti derivanti da impieghi medici e di ricerca scientifica dove i radionuclidi utilizzati sono caratterizzati da tempi di dimezzamento relativamente brevi e comunque inferiori ad 1 anno (rifiuti a bassa attività);
- II categoria: rifiuti che richiedono tempi variabili da qualche decina fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g nonché quei rifiuti contenenti radionuclidi a vita molto lunga purché in concentrazioni di tale ordine. In questa categoria rientrano rifiuti a media attività in gran parte provenienti da particolari cicli di produzione ed oggi dalle attività di smantellamento degli impianti nucleari e soprattutto dalle centrali elettronucleari di potenza nonché da alcuni particolari impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica.
- III categoria: a questa categoria appartengono in particolare i rifiuti radioattivi ad alta attività che richiedono tempi dell'ordine di migliaia di anni ed oltre per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di alcune centinaia di Bq/g. In tale categoria rientrano i rifiuti liquidi ad elevata attività specifica derivanti dal primo ciclo di estrazione degli impianti di riprocessamento (ciclo del combustibile nucleare) ed i solidi in cui questi possono essere convertiti; i rifiuti contenenti emettitori alfa e neutroni provenienti essenzialmente dai laboratori di ricerca scientifica, da usi medici ed industriali, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossido misto e dai già citati impianti di riprocessamento.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Dalle precedenti definizioni discende che i rifiuti radioattivi di più problematica trattazione sono quelli classificati in II e III categoria. Questi, una volta caratterizzati, saranno destinati al trattamento, ovvero al complesso di operazioni che mediante l'applicazione di processi fisici e/o chimici, modificano la forma fisica e/o la composizione chimica dei radionuclidi.

Nell'ambito dei rifiuti radioattivi, quelli ospedalieri, prodotti da pratiche prevalentemente diagnostiche, ma anche terapeutiche sono rifiuti a bassa attività e brevi tempi di dimezzamento (in genere inferiori a 75 giorni) che non comportano, per la natura intrinseca dei materiali stessi, particolari problemi di messa in sicurezza, basta infatti confinarli in depositi autorizzati aventi caratteristiche di sicurezza tali che, attesi i brevi intervalli temporali necessari, una volta decaduti sotto una determinata soglia, possano essere smaltiti come normali rifiuti ospedalieri mediante il conferimento a ditte autorizzate.

Altri tipi di rifiuti della medesima specie sono quelli provenienti da tipi di attività che, con l'attuale normativa, non sono più consentite. Tra queste possono essere elencati, ad esempio, i materiali provenienti dallo smantellamento di parafulmini, concepiti e costruiti con introduzione di sorgenti radioattive, i rilevatori di fumo con all'interno sorgenti radioattive (solitamente Americio-241), la vecchia strumentazione aeronautica o militare contenente nei quadranti vernici luminescenti miscelate con sorgenti radioattive (Trizio H3 o Radio-226). Tale materiale, una volta conferito ad una ditta autorizzata deve necessariamente essere trasportato presso l'unico deposito temporaneo di rifiuti radioattivi presente in Italia, il Centro E.N.E.A. della Casaccia. Qui, una volta trattato e stoccato, resterà depositato sino a che verrà individuato quello che sarà il sito nazionale definitivo. Tale procedura costituisce l'unica forma possibile di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

LE SORGENTI ORFANE

L'Unione Europea denomina le predette sorgenti "orfane", le sorgenti radioattive sigillate presenti, per errore umano o per cause dolose, nei rottami metallici, proprio per sottolineare il fatto che della loro provenienza se ne è persa ogni traccia e non è possibile ricostruirne il percorso a ritroso.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Al momento della loro scoperta, non è, infatti, possibile risalire all'origine e proprietà e sono, quindi, fuori da ogni controllo da parte delle autorità perché:

- non sono mai state sotto controllo;
- sono state abbandonate, smarrite, rubate, erroneamente collocate;
- sono state trasferite ad un nuovo detentore senza notifica all'autorità competente o senza informare il destinatario.

Le sorgenti radioattive temporaneamente o permanentemente in disuso che si trovano presso i depositi degli utilizzatori hanno una significativa probabilità di sottrarsi ai controlli e diventare orfane per le seguenti cause:

- smaltimento incontrollato e intenzionale in modo da evitare le responsabilità del proprietario rispetto agli adempimenti riguardanti lo stoccaggio e la corretta eliminazione;
- perdita involontaria della sorgente dovuta ad ignoranza o negligenza dell'utilizzatore;
- scarso ordine dell'utilizzatore e quindi della memoria della sorgente;
- scomparsa, per esempio, per fallimento o decesso del proprietario con conseguente riduzione o sospensione di ogni controllo sulla sorgente;
- furto della sorgente o dell'attrezzatura radiologica e sua successiva vendita come rottame.

Le sorgenti sigillate possono, inoltre lesionarsi e perdere il contenuto.

Tali sorgenti radioattive generano un rischio di danni significativi alla salute dei soggetti (lavoratori e/o cittadini) che le dovessero rinvenire accidentalmente, ignari dei possibili rischi associati, oltre che un rischio per l'ambiente.

Una tipologia frequente di ritrovamento accidentale di sorgenti radioattive "orfane" si ha nei rottami metallici destinati agli stabilimenti siderurgici o ad impianti che trattano rottami metallici, ove possono essere mescolate ad altri materiali. Tali sorgenti, pertanto, se non prontamente individuate e neutralizzate, sono destinate a contaminare il prodotto finito e quindi a venire in contatto con gli utilizzatori finali.

Questa problematica, ben nota fin dai primi anni '90, è destinata ad aumentare in relazione alle attività di dismissione o di ristrutturazione degli impianti nucleari esistenti soprattutto nei paesi dell'ex blocco sovietico dai quali vengono importati ingenti quantitativi di rottami metallici.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

I DETENTORI DI SORGENTI ORFANE

I detentori di sorgenti orfane possono essere:

- Ditte o privati che esercitino attività diverse da quelle previste dal D.Lgs n. 230/95 e che detengano le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate.
- Ditte che esercitino attività previste dal D. Lgs 230/95 e che detengano le sorgenti, senza averle correttamente denunciate.
- Ditte che esercitino in particolare le attività previste all'art. 157 del D.Lgs 230/95 e che rinvercano le sorgenti durante i controlli dei carichi.
- Impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso
- Soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da parte di terzi.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

SEZIONE II

PROCEDURE OPERATIVE

Il presente piano d'intervento si attua nel caso di rinvenimento di sorgente orfana, così come definita all'art. 2, comma c), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.

L'attivazione del piano è susseguente ai sottocitati eventi:

1. comunicazione da parte di detentore, individuato dal comma 1 dell'art.13 del D.Lgs. 52/2007 che non intenda utilizzare la sorgente nella propria pratica (art. 13, comma 4);
2. rinvenimento o sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia (art. 14, comma 1);
3. rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o altri materiali metallici di risulta, introdotti in Italia (art. 14, comma 4).

Le azioni di cui al presente piano d'intervento sono rivolte alla messa in sicurezza delle sorgenti fino alla loro dismissione/smaltimento.

Ove il rinvenimento di sorgenti orfane avvenga all'interno dell'ambito portuale, lacustre, o aeroportuale dovrà essere data immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, all'Autorità Portuale, al Sindaco dello specchio d'acqua interessato e al Prefetto, che provvederanno, per quanto di competenza, al coordinamento delle azioni da effettuare in supporto ai Vigili del Fuoco e all'ARPA e, ferme restando le competenze in capo ai predetti organi, emaneranno eventuali ordinanze di interdizione di specchi acquei od ambiti demaniali portuali al fine di garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità . In particolare, nell'ipotesi in cui il rinvenimento avvenga su di un carico sbarcato da barca, nave o aeromobile , dovranno essere prese in considerazione anche le eventuali attività di monitoraggio del vettore di trasporto e del relativo personale imbarcato.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

COMPETENZE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COINVOLTI

PREFETTURA-U.T.G.

La Prefettura:

- valuta le notizie relative ad un allarme radiologico e, se opportuno, dispone l'attivazione delle procedure del presente Piano;
- coordina tutte le operazioni di soccorso che si rendano necessarie;
- provvede ad informare i referenti istituzionali sull'evoluzione dell'evento;
- fornisce, tramite i Comuni, informazioni e direttive rivolte alla popolazione interessata dall'evento;
- tiene i rapporti con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento di Protezione Civile e la Regione Lazio, mantenendo aggiornati i flussi informativi.

VIGILI DEL FUOCO

A norma dell'art. 24 del D. Lgs. 8/3/2006 n. 139 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, "al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali" ... omissis ... "Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

- a) omissis;
- b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, ... omissis ..., si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità."



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

L'intervento dei Vigili del Fuoco è quindi limitato alle prime azioni di soccorso: verifica della presenza delle radiazioni, monitoraggio e definizione del rischio radiologico, individuazione e delimitazione di aree, azioni preliminari di messa in sicurezza.

Al verificarsi dell'emergenza, il Responsabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presente sul luogo dell'evento, assume il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi. In linea di massima, tale funzione viene svolta, almeno inizialmente, dal Capo Partenza (Capo Squadra o Capo Reparto) giunto per primo sul luogo delle operazioni per poi essere sostituito, non appena disponibile, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato.

I vigili del Fuoco comunque :

- procedono, ove possibile, alla identificazione del tipo ed attività della sorgente radioattiva coinvolta;
- individuano e mettono in atto le misure per la limitazione degli effetti della radioattività ai fini della salvaguardia della popolazione;
- forniscono, in forma leggibile, i valori delle misurazioni effettuate con l'indicazione degli strumenti utilizzati, la data, gli orari ed eventuali valutazioni aggiuntive;
- definiscono una delimitazione della zona interessata in aree con diverso rischio (zona rossa o zona controllata, zona arancio o zona sorvegliata, zona gialla o fredda);
- danno indicazione a tutti i soccorritori, circa i Dispositivi di Protezione Individuale necessari per le operazioni di propria competenza;
- autorizzano l'entrata e l'uscita di qualsiasi soggetto dalle zone contaminate in relazione, per quanto riguarda i soccorritori, alle necessità di soccorso ed alla tipologia e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale indossati;
- qualora il personale sanitario sia impossibilitato ad accedervi, effettuano il *triage* sanitario in zona di massima pericolosità.
- provvedono al recupero delle vittime nell'area a maggior rischio ed alla loro consegna alla stazione di decontaminazione radiologica;
- provvedono alla decontaminazione radiologica delle vittime, nei limiti delle attrezzature disponibili, nel caso il personale sanitario non sia attrezzato per svolgerla altrettanto tempestivamente;
- collaborano, in qualità di agenti ed ufficiali di P.G., all'individuazione dei responsabili con le Forze di Polizia;

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- provvedono alla decontaminazione tecnica dei propri operatori e alla decontaminazione tecnica e ricondizionamento dei propri mezzi ed attrezzature.

FORZE DI POLIZIA

- provvedono alla identificazione delle persone presenti sullo scenario,
- alla delimitazione dell'area operativa, in collaborazione con i Vigili del Fuoco ;
- al controllo degli accessi;
- alle funzioni di P.G. nell'ambito delle proprie attribuzioni.

La Questura coordina tutte le Forze di Polizia nei compiti di ordine e sicurezza pubblica e di collaborazione agli interventi di soccorso.

Collaborano con la Questura, in particolare: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale e Polizia Municipale.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 28/04/2006, concernente il "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia", attribuisce al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente specifiche competenze ai fini della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riferimento alle ipotesi di inquinamento da sostanze radioattive, delle acque e del suolo.

Il predetto Comando è organo specialistico di riferimento nella materia, pertanto, ove si verifichi un'emergenza per contaminazione (o pericolo di contaminazione) radioattiva la locale Arma dei Carabinieri provvede tempestivamente ad allertare il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente che fornisce il supporto tecnico di polizia giudiziaria ambientale, finalizzato all'accertamento delle cause e delle responsabilità in ordine all'evento.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

COMUNE INTERESSATO DALL'EVENTO

Il Comune mette a disposizione le risorse di protezione civile, così come indicato nei singoli piani comunali.

Il Sindaco è Ufficiale di Governo nonché Autorità Comunale di Protezione Civile. Nella sua funzione di responsabile del mantenimento dell'ordine e della continuità dell'azione di Governo, al verificarsi o nell'imminenza di eventi o di situazioni di emergenza, assume, in conformità delle direttive impartite dalla Prefettura, la direzione ed il coordinamento dei servizi di primo soccorso ed assistenza alla popolazione comunale e provvede agli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, mobilitando tutte le risorse locali disponibili.

In caso di emergenza, il/i Sindaco/i costituisce immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC) o il Centro Operativo Intercomunale (COI), fornisce le informazioni alla popolazione e provvede ad emettere le necessarie ordinanze di competenza in materia di viabilità, trasporti, sanità e servizi essenziali nonché ad individuare ed attrezzare luoghi di raccolta in caso di necessità di evacuazione, dandone contemporanea comunicazione alla Sala Operativa di Protezione Civile e Difesa Civile istituita presso la Prefettura.

Il Comune è tenuto ad assicurare il trasporto di soggetti coinvolti deambulanti che non necessitano di assistenza sanitaria.

PROVINCIA

La Provincia mette a disposizione della Prefettura le risorse umane e strumentali disponibili per gestire l'emergenza. In particolare, attiva la Polizia Provinciale affinché collabori con le altri componenti delle Forze di Polizia.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

REGIONE LAZIO TRAMITE LA DIREZIONE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E TUTTI I COMPETENTI ASSESSORATI ED UFFICI

A seguito della segnalazione pervenuta dalla Prefettura, la Sala Operativa Regionale , provvede alla attivazione dei competenti uffici della Regione Lazio , informa il Presidente della Giunta Regionale e, qualora necessario, gli assessori competenti per materia.

- Il Direttore Regionale della Protezione Civile, o suo delegato, raggiunge il Centro Operativo istituito presso la Prefettura o in altra sede individuata dal Prefetto.
- Invia proprio personale sul luogo, che si pone funzionalmente a disposizione del Prefetto per la valutazione e l'attuazione delle eventuali misure a tutela della popolazione interessata, per la prosecuzione della erogazione dei servizi pubblici essenziali e per la salvaguardia dei beni e delle infrastrutture.
- Pone a disposizione il volontariato di protezione civile secondo le unità e le specializzazioni richieste .
- Mantiene attivo ed operativo il Centro Funzionale per la meteorologia per assicurare la disponibilità di tutte le informazioni di carattere meteorologico utili per la gestione dell'emergenza.
- Assicura la messa a disposizione di materiali assistenziali e di pronto intervento eventualmente necessari.
- Fornisce una generale azione di supporto tramite la Sala Operativa Regionale , attraverso un continuo scambio di informazioni con la Sala Operativa della Prefettura, anche per l'attivazione di procedure finalizzate allo smaltimento del materiale oggetto della presente pianificazione.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

ARES 118 DELLA REGIONE LAZIO

- Attiva tutte le sue strutture , in sede Regionale ed in sede Provinciale, per fornire ogni utile supporto medico scientifico per le valutazioni in termini di ricaduta per la sanità pubblica e per la verifica della disponibilità di farmaci eventualmente occorrenti per la gestione dell'emergenza;
- tramite la Centrale Operativa di Viterbo assicura l'allertamento ed il contatto di tutte le strutture del Sistema Sanitario Regionale e se ve ne fosse bisogno anche i contatti con le strutture sanitarie delle Regioni limitrofe;
- garantisce la disponibilità di un Responsabile tecnico-sanitario che si potrà identificare con il medico della prima ambulanza giunta sul posto, con l'evolversi dell'evento la funzione può venire affidata al responsabile della Centrale Operativa;
- effettua, attraverso gli equipaggi coordinati dalla Centrale Operativa 118, la valutazione dei bisogni assistenziali delle vittime trasportate in area sicura (triage) secondo i criteri più avanti riportati;
- Fornisce i trattamenti sanitari extraospedalieri necessari, anche, se occorre, attraverso l'allestimento di uno o più Posti Medici Avanzati (PMA);
- gestisce il trasferimento dei soggetti che necessitano di assistenza sanitaria durante il trasporto;

AZIENDA OSPEDALIERA DI VITERBO E POLO OSPEDALIERO DI BELCOLLE.

L'Azienda Ospedaliera di Viterbo e il polo Ospedaliero di Belcolle:

- istituiscono ed assicurano la disponibilità di un Comitato Sanitario Provinciale di crisi composto dalle professionalità necessarie per fornire tempestivamente indicazioni sulle problematiche di ordine sanitario connesse alle emergenze radiologiche;



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- in caso di attivazione del presente Piano, assicurano, attraverso la Centrale Operativa 118, l'allertamento ed il coordinamento di tutte le risorse sanitarie di propria competenza;
- effettuano, se adeguatamente attrezzati, la decontaminazione territoriale ed ospedaliera;
- assicurano il trattamento ospedaliero e l'eventuale ricovero dei soggetti colpiti;
- svolgono gli interventi di sanità veterinaria relativi agli animali interessati dall'evento;
- effettuano, in collaborazione con ARPA e Vigili del Fuoco, i rilevamenti necessari a determinare il livello di contaminazione di luoghi, materiali e risorse al fine di dichiarare il ritorno alle normali condizioni di vita;
- provvedono all'assistenza psicologica agli scampati.

A.R.P.A

Le risorse dell'A.R.P.A. vengono messe a disposizione per:

- contribuire all'identificazione della sorgente orfana;
- fornire supporto tecnico ai Vigili del Fuoco per quanto riguarda l'effettuazione di misure radiometriche sulla sorgente orfana e per quanto riguarda la valutazione della esposizione nell'area di intervento e della eventuale contaminazione presente;
- fornire le valutazioni ambientali (dosimetriche e radioprotezionistiche) che si rendano necessarie durante l'intervento per la messa in sicurezza della sorgente orfana;
- suggerire i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza d'emergenza della sorgente orfana;
- suggerire le modalità di smaltimento delle sostanze radioattive secondo le Leggi vigenti.

Il responsabile dell'ARPA SVT-SAI di Viterbo in caso di allarme viene convocato in Prefettura in Sala Crisi. In ogni caso appena scatta l'allarme sarà contattato dalla Centrale del 115 per fornire ogni utile supporto sia ai Vigili del Fuoco che all'ARES 118.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

FORZE ARMATE

Le Forze Armate intervengono con reparti operativi specialistici, personale e mezzi, tratti da tutto l'Esercito, idonei alla tipologia dell'evento calamitoso. L'eventuale impiego di unità specialistiche radiologiche viene richiesto, in caso di emergenza, a livello centrale.

VOLONTARIATO

A seguito delle esigenze evidenziate nella gestione dell'emergenza viene disposto l'impiego del volontariato di protezione civile : chi richiede l'intervento dovrà indicare il tipo di personale volontario necessario e dovrà far pervenire la richiesta o alla sala operativa della Regione Lazio o all'Unità di Crisi costituita in Prefettura. In ogni caso l'attivazione del volontariato avviene tramite la Sala Operativa della Regione Lazio al fine di garantire i benefici di legge previsti ai sensi del DPR 194/01, nonché la necessaria copertura assicurativa .



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

ATTIVAZIONI

In caso di:

- comunicazione da parte di detentore, individuato dal comma 1 dell'art.13 del D.Lgs. 52/2007 che non intenda utilizzare la sorgente nella propria pratica (art. 13, comma 4);
- rinvenimento o sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia (art. 14, comma 1);
- rinvenimento di sorgenti orfane a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o di semilavorati metallici , introdotti in Italia (art. 14, comma 4 e art. 157 del D.Lgs. 230/95 come modificato dal D.Lgs. 23/2009).

La Centrale Operativa che riceve la richiesta di intervento, acquisite le informazioni necessarie relative all'evento, deve immediatamente trasmetterle al proprio responsabile. Quest'ultimo, ove valuti che la situazione riferita possa ragionevolmente essere ricondotta alla categoria di emergenza con pericolo derivante dalla presenza, reale o temuta, di radiazioni ionizzanti:

- attiva immediatamente il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- allerta, nel contempo:
 - la Centrale Operativa della Questura e la più vicina Autorità di pubblica sicurezza;
 - il Soccorso Sanitario tramite telefonata alla Centrale Operativa del 118 di Viterbo ;
 - l'ARPA;
 - il Sindaco competente;
 - la Prefettura-U.T.G.;
 - la Sala Operativa Regionale - Regione Lazio.

Le informazioni ricevute vengono comunicate a tutti i soccorritori al fine di renderli consapevoli della potenziale minaccia e delle misure precauzionali da adottare.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

I Vigili del Fuoco

- inviano sul posto il personale addetto NBCR ed eventualmente altro personale ritenuto necessario;
- inviano sul posto il funzionario di turno, di guardia o reperibile;
- richiedono, in caso di necessità, l'intervento del nucleo specialistico del Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo;
- mettono in atto la Procedura Operativa Standard adeguata in relazione alla tipologia di incidente/situazione (irraggiamento, contaminazione, contaminazione e irraggiamento, etc.)

L'ARPA

- In caso di allarme l'ARPA di Viterbo SVT-SAI si attiva con il personale e le attrezzature del caso e garantisce sopralluogo, presenza e supporto tecnico sul luogo del rinvenimento della sorgente e mette in atto le procedure necessarie alla condizione delle corrette operazioni volte alla messa in sicurezza della sorgente.
- Sarà cura di ARPA Lazio Sezione di Viterbo tenere i contatti con la Direzione Generale e di richiedere, se del caso, l'intervento di altre strutture di ARPA Lazio.

IL COMUNE

Il Sindaco allerta:

- allerta i Responsabili dell'Ufficio Tecnico, della Protezione Civile e della Polizia Municipale;
- informa la popolazione, con comunicazioni diramate a mezzo di altoparlanti automontati.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

LA PREFETTURA

La Prefettura, su ordine del Prefetto, provvede ad informare:

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
2. il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Centro Operativo) e il dirigente di turno all'Ufficio di Gabinetto del Ministro;
3. la Regione Lazio tramite la Sala Operativa Regionale.

La comunicazione contiene la segnalazione dell'evento rilevato, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a configurarne la natura e la pericolosità sulla scorta dei dati che in un primo esame sono stati individuati.

Contestualmente, al fine di supportare il Prefetto nelle sue valutazioni viene convocato il Comitato di Crisi, nella composizione ritenuta dal Prefetto più adeguata alla circostanza.

I primi accertamenti richiesti dal Comitato di Crisi riguardano:

- la dinamica dell'evento (circostanze, ora dell'avvenimento, persone e cose coinvolte);
- l'attività della sorgente coinvolta;
- le misure di emergenza già adottate;
- la possibile evoluzione dell'incidente in termini di danni attesi per la salute della popolazione e per l'eventuale inquinamento dell'ambiente.

Viene attivata, se del caso, la Sala Operativa di Protezione Civile e Difesa Civile della Prefettura.

Vengono allertate e mobilitate tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, dando alle stesse immediate direttive per l'attuazione dei servizi straordinari di vigilanza e di tutela, richiesti dalla situazione in atto;

Qualora gli effetti superino il livello provinciale, il Prefetto dispone le iniziative più opportune al fine di favorire il recepimento e l'attuazione, a livello locale, di eventuali direttive nazionali o regionali, assicurandone l'attuazione sul territorio provinciale o interprovinciale attivando anche eventuali Prefetture confinanti con l'area interessata.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Per ogni esigenza emergente nell'ambito del soccorso, di interventi tecnici, di ordine pubblico, del traffico delle strade, viene informato ed attivato il rappresentante dell'Amministrazione o Ufficio competente presente nella Sala Operativa.

Vengono fornite informazioni sull'evento a mezzo di comunicati stampa concordati (4) , I Sindaci interessati provvederanno a curare una capillare diffusione delle informazioni alla popolazione. A tal fine, viene istituito presso i Comuni interessati un punto di informazione costantemente presidiato ed in condizione di fornire h 24/24 notizie sull'evento e sugli interventi che vengono attuati.

La Prefettura-U.T.G., inoltre,

- segue l'evolversi dell'evento, raccoglie le notizie e promuove le opportune verifiche di quelle dubbie;
- dispone l'immediato censimento di eventuali decessi, diramando direttive per lo sgombero e la tumulazione delle salme e la bonifica del terreno, nonché dei feriti e promuovendo gli accertamenti necessari da parte delle Forze di Polizia;
- organizza l'eventuale necessario isolamento dell'area colpita dall'evento, istituendo una cintura periferica con punti di controllo in centri nodali di passaggio obbligato;
- coordina, a mezzo delle amministrazioni Comunali interessate, l'evacuazione dalle zone a rischio di contaminazione o l'allontanamento di persone ivi residenti o in transito. A tal fine, il Comune interessato e, se necessario, i Comuni limitrofi, mettono immediatamente a disposizione adeguati mezzi di trasporto urbano;
- organizza, sempre tramite il Comune, il ricovero di eventuali cittadini evacuati dalle zone a rischio di contagio presso strutture quali alberghi o pensioni, edifici scolastici, etc.. L'approntamento dei suddetti immobili come ricovero e l'approvvigionamento di generi di conforto ed alimentari avverrà a cura del Comune interessato;
- cura, direttamente o interessando gli Uffici istituzionali competenti, i provvedimenti amministrativi attinenti alla emergenza e quanto altro connesso;

(4) Vedi Decreto del Min. Lavoro del 26/01/2009 G.U. n. 88 del 16/04/2009.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- aggiorna le richieste ed i conseguenti interventi di assistenza, di ordine pubblico, di traffico delle strade, etc..
- dispone per controlli ed accertamenti circa la potabilità delle acque, la commestibilità dei generi alimentari e circa eventuali perdite nei gasdotti e nei depositi di combustibili;
- organizza le risorse locali;
- istituisce una farmacia-deposito di scorte sanitarie;
- dispone per la disinfezione e la disinfestazione dell'ambiente.

La Centrale Operativa ARES 118 di Viterbo :

- invia le ambulanze di soccorso necessarie al numero di persone da assistere ed allestire, se necessario, un Posto Medico Avanzato;
- informa tutte le strutture sanitarie interessate ;
- coordina il trasporto di eventuali feriti agli ospedali idonei al trattamento necessario ed il relativo allertamento;
- coordina l'evacuazione di soggetti non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto.

LA ASL DI VITERBO E IL POLO OSPEDALIERO DI BELCOLLE

anche con la collaborazione di strutture sanitarie limitrofe:

- assicura la presenza sul posto di un Esperto Qualificato in radioprotezione iscritto nel relativo albo;
- fornisce il trattamento ospedaliero ed ambulatoriale per i soggetti coinvolti, inclusa l'assistenza psicologica;
- dispone per il controllo delle scorte di medicinali ed assicurarne il rifornimento e la distribuzione;
- garantisce l'assistenza veterinaria e l'eventuale eliminazione delle carcasse di animali morti.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Successivamente, l'ASL provvede :

- alla valutazione immediata della condizione degli impianti e delle attrezzature, raccogliendo i primi elementi sul sinistro accaduto;
- all'isolamento di eventuali fonti di inquinamento ed antigienicità.


Inoltre, fatto fronte alle prime iniziali necessità, provvede a valutare la messa in sicurezza d'emergenza del territorio colpito.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

SCHEMA ATTIVAZIONI E COMPETENZE





Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

SMALTIMENTO DELLE SORGENTI ORFANE

Le sorgenti orfane e il materiale eventualmente radio contaminato dovranno essere recuperati e messi in sicurezza con la massima tempestività ed urgenza al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Ove possibile, detto materiale dovrà essere previamente messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

L'ARPA indicherà le modalità più idonee per la messa in sicurezza ed il trasporto delle sostanze radioattive.

In particolare, nel caso in cui la sorgente orfana venga rinvenuta nei carichi di rottami metallici e semilavorati metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori del territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, si applicherà quanto stabilito all'art. 14 del D. Lgs. 52/07 (comma 4). e dell'art. 157 del D.Lgs. 230/95 come modificato dal D.Lgs. 23/2009, in particolare sulla base delle “valutazioni delle circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione”.

Nel caso in cui la sorgente orfana venga rinvenuta presso i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 157 del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i. o presso i soggetti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 151/05, in carichi di rottami e di semilavorati metallici o altri materiali metallici di risulta oppure in carichi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), raccolti nell'ambito del territorio nazionale, i suddetti soggetti provvederanno a farsi carico degli oneri economici relativi allo smaltimento della sorgente orfana, che dovrà avvenire tramite l'ENEA, che è il Gestore del Servizio Integrato di cui all'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 52/07, e dopo aver ricevuto l'assenso per lo smaltimento della sorgente, da parte del Prefetto o da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la sorgente orfana sia stata posta in precedenza sotto sequestro.

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del D. Lgs. 52/07, il detentore è comunque chiamato a farsi carico degli oneri economici per lo smaltimento della sorgente orfana, che dovrà avvenire tramite l'ENEA, che è il Gestore del Servizio Integrato, secondo quanto già riportato nel caso precedente.

In tutti gli altri casi, la sorgente orfana dovrà essere posta sotto sequestro, in condizioni di sicurezza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

E' inoltre opportuno che i Comuni provvedano ad individuare, nei rispettivi ambiti di competenza, possibili aree di stoccaggio, autorizzate ed in condizioni di sicurezza, per l'eventuale deposito provvisorio delle sorgenti orfane o dei materiali radiocontaminati, in attesa di verifica e/o di allontanamento.

CESSATA EMERGENZA

Il Prefetto, accertato con il supporto dei componenti organi tecnici, il venir meno dei rischi di effettivo pericolo per l'incolumità dei cittadini, sentito il Comitato di Crisi, dichiara cessato lo stato di allarme.

Del cessato allarme la Prefettura provvede a dare tempestiva comunicazione a tutti gli Enti ed Organismi locali attivati nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell'Interno - Ufficio di Gabinetto del Ministro – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Centro Operativo) e alla Regione Lazio – Direzione Regionale di Protezione Civile (tramite la Sala Operativa.).

Il Comune interessato, ricevuta la relativa comunicazione, provvede a darne immediata comunicazione alla popolazione.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Allegato n. 1

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52

"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane"

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, di seguito indicato come decreto legislativo n. 230 del 1995;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche, di seguito indicata come legge n. 1860 del 1962;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Visto il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attività, come definite dall'articolo 2 ed elencate nell'allegato I, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonché le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:

a) le sorgenti di cui all'allegato I, l'attività delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;

b) le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al Capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera a);

c) le sorgenti detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

3. Le sorgenti alle quali è stata conferita la qualifica di «sorgente di tipo riconosciuto» ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, possono essere esentate, in relazione all'entità del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalità di cui al decreto previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26.

Art. 2.

Definizioni

1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- a) «sorgente ad alta attività», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al presente decreto;
- b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;
- c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato;
- d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorità competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica concernente una sorgente;
- e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma è destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro;
- f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale;
- g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;
- h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;
- i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere più utilizzate;
- j) «sorgente dismessa»: sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;
- k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore ad un altro;
- l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale;
- m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.

Capo I

PRATICHE CON SORGENTI

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Ogni pratica concernente una sorgente è comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli da 27 a 31 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto nell'articolo 4 della citata legge n. 1860 del 1962.

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

2. Ferme restando le disposizioni previste dalla citata legge n. 1860 del 1962, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, il richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che:

a) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione e' effettuata in uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente;

b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le sorgenti;

d) e' in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività; tali misure consistono in una delle seguenti possibilità:

1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata;

3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovrà prevedere, oltre al trasferimento di proprietà della sorgente, il trasferimento dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad un deposito finale.

3. Il richiedente l'autorizzazione e' tenuto a:

a) nominare, sentito l'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della sorgente, un responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica;

b) organizzare specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione; la formazione e l'informazione:

1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare ed i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;

2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi anomali, malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;

3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui al numero 2);

c) avere la disponibilità, ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, di personale addestrato, procedure e mezzi di intervento per fare fronte ad eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in relazione alla tipologia delle sorgenti nell'installazione stessa;

d) predisporre un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare secondo le norme di buona tecnica, da compiere nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante;

e) prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi;

f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d).

Art. 4.

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea

1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano e' tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attività della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a tale scopo il cessionario e' tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento.
2. Il cedente e' tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni:
 - a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);
 - b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
 - c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7.
3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attività di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati trasferimenti.
4. Ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si applica il regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993.

Art. 5.

Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti all'Unione europea

1. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di esportazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, trasferendo la detenzione della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT.
2. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 l'esportatore fornisce le seguenti informazioni:
 - a) estremi di identificazione del soggetto cessionario;
 - b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della sorgente;
 - c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto cessionario;
 - d) radionuclide ed attività della sorgente nonché i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
 - e) uso cui il ricevente intende adibire la sorgente;
 - f) copia del provvedimento, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente;
 - g) dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si e' conformato al «Code of conduct on the safety and security of radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, (AIEA), vidimata dalla competente Autorità dello Stato ricevente;
 - h) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui e' stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Nel caso di un'operazione di esportazione relativa a una sorgente di attività uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell'Autorità competente dello Stato di destinazione all'effettuazione dell'operazione stessa.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of radioactive sources», allegata alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'AIEA, su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, può rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato II, e ne trasmette copia all'APAT.
5. L'esportatore autorizzato ai sensi del comma 4 ad effettuare l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorità dello Stato ricevente:
 - a) estremi di identificazione dell'esportatore della sorgente e del detentore cessionario (detentore cessionario uniforme);
 - b) data e luogo previsti per il transito della sorgente attraverso i valichi doganali;
 - c) numero, tipo ed attività delle sorgenti, di cui all'allegato II, oggetto dell'operazione di esportazione;

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di cui al comma 4.

6. L'esportatore comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'APAT e alla regione territorialmente interessata al transito attraverso i valichi doganali gli elementi di cui al comma 5, lettera b).

7. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT.

8. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 7 l'importatore fornisce le seguenti informazioni:

a) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui e' stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico;

b) radioisotopo ed attività della sorgente ed uso cui si intende adibire la sorgente medesima;

c) elementi volti a documentare che:

1) la sorgente e' stata prodotta da un soggetto che si e' conformato alle disposizioni vigenti nello Stato nel quale e' stata prodotta la sorgente;

2) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

9. L'importatore di una sorgente con attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II che abbia ottenuto l'autorizzazione all'operazione di importazione della sorgente stessa e' tenuto a fornirne copia alle competenti Autorità dello stato esportatore che ne facciano richiesta.

10. Per le esportazioni ed importazioni di sorgenti di cui al presente articolo resta ferma l'osservanza delle norme della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.

Art. 6.

Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti

1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi:

a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore;

b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalità definite nella normativa tecnica nazionale.

2. Il gestore di cui al comma 1 e' tenuto al rispetto delle sole disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8.

3. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprietà della sorgente stessa.

Art. 7.

Libretto di sorgente

1. Ogni sorgente di cui all'allegato I deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonché:

a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa;

b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera a);

c) i luoghi di utilizzazione.

2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed e' aggiornato dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il libretto di sorgente e' consegnato al successivo detentore, ivi compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); il detentore sottoscrive in ogni pagina il libretto di sorgente prima del trasferimento e ne trattiene copia per almeno cinque anni.

Art. 8.

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Registro delle sorgenti detenute

1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III.
2. Il detentore deve:
 - a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilità della prima sorgente;
 - b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilità, entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano;
 - c) custodire con cura il registro in armadi o strutture resistenti al fuoco;
 - d) effettuare, se il registro e' tenuto sotto forma di archivio informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti informatici diversi da quello su cui esso e' memorizzato;
 - e) in caso di variazioni, la periodicità di effettuazione delle copie di cui alla lettera d) non può comunque essere superiore a un mese; una periodicità diversa può essere stabilita nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo, una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso.
4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore del Registro nazionale:
 - a) entro novanta giorni la registrazione, di cui all'allegato III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni nel trimestre solare precedente;
 - b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31 marzo di ogni anno;
 - c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non effettua più pratiche con sorgenti;
 - d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il Gestore del Registro nazionale ne faccia richiesta; questi può altresì chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni, in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa, ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati interessati.
5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico del registro, alle modalità di invio delle informazioni stesse al Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi che consentono di identificare il detentore e la sorgente.
6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche alla regione territorialmente competente.
7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata l'attività del radionuclide alla data di fabbricazione della sorgente; ove tale attività non sia nota va riportata l'attività della sorgente al momento della prima immissione sul mercato.
8. Ogni sorgente e' individuata tramite un numero di identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non e' noto o, comunque, non offre garanzie di univocità, il Gestore del Registro nazionale provvede a formare un numero di identificazione univoco e ne dà comunicazione al detentore, il quale e' tenuto, oltre quanto previsto al comma 4, lettera a), a riportarlo sul libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti.
9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilità delle materie radioattive ai sensi della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995.

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Art. 9.

Registro nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori

1. E' istituito il Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori. Il Registro e' formato ed aggiornato sulla base delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti a norma dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuato il Gestore del Registro nazionale e sono disciplinate, sentiti il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza, le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati con particolare riguardo alle esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Le regioni garantiscono analoghe modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati ricevuti ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

Art. 10.

Altri obblighi dei detentori

1. Il detentore della sorgente deve altresì:
 - a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dall'esperto qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio;
 - b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e);
 - c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrità della sorgente dopo ogni evento incidentale, compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente;
 - d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla ad un altro utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale;
 - e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, gli eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche.

Art. 11.

Identificazione e apposizione di un contrassegno

1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinché la sorgente sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero e' apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente.
2. Il numero e' apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgente. Se ciò non e' possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili per più sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo.
3. Nel caso in cui la sorgente sia priva di numero di serie univoco, il detentore e' tenuto a provvedere all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell'articolo 8, comma 8.
4. Il fabbricante o il fornitore provvedono affinché sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente il contrassegno di cui all'articolo 61, comma 3, lettera g), del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico.
5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di cui all'articolo 7.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinché il contrassegno o l'etichetta di cui al comma 1 restino leggibili.

Capo II

SORGENTI ORFANE

Art. 12.

Formazione e informazione sulle sorgenti orfane

1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui e' più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale di importanti nodi di transito, quali le dogane, affinché tali soggetti:

a) siano informati della possibilità di rinvenire sorgenti;

b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori;

c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;

d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

Art. 13.

Emersione di sorgenti orfane

1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, purché la comunicazione avvenga prima dell'accertamento della presenza della sorgente orfana.

2. La comunicazione e' valida anche senza l'indicazione della provenienza della sorgente orfana.

3. Nel caso che il detentore di cui al comma 1, intende utilizzare la sorgente nella propria pratica, il medesimo e' obbligato a:

a) adeguarsi agli obblighi previsti dalla citata legge n. 1860 del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto;

b) effettuare un versamento di euro 100,00 che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Nel caso che il detentore di cui al comma 1 non intende utilizzare la sorgente stessa nella propria pratica, il medesimo e' tenuto a comunicare la presenza della sorgente al prefetto per l'applicazione dei piani di intervento di cui all'articolo 14.

Art. 14.

Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi

1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predisponde schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.

2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1.

3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.

4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorità di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e' responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 18, provvederà ad informare del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell'invio del carico.

Art. 15.

Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane nei principali nodi di transito, quali le dogane, i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali.

Art. 16.

Campagna di recupero delle sorgenti orfane

1. Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'ENEA e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente portano a termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali, che per la tipologia dei processi produttivi possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive, anche chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorità competenti nonché ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si applicano gli articoli 13 e 14.
2. L'ENEA avvalendosi del sistema delle Agenzie regionali in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, redige il piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane. Il piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti occasionali di sorgenti orfane, e' redatto sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati negli anni precedenti e trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, dell'economia e delle finanze e sentiti il Dipartimento della protezione civile e le regioni, e' approvato il piano triennale di cui al comma 2.

Art. 17.

Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato

1. L'Operatore nazionale deve:
 - a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;
 - b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
 - c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a).
2. L'Operatore nazionale e' la Società gestione impianti nucleari, (Sogin S.p.a.).
3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.
4. Il Gestore del Servizio integrato e' l'ENEA.

Art. 18.

Cooperazione internazionale e scambio di informazioni

1. Il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero dell'interno, scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri della Comunità europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia.

Art. 19.

Competenze ispettive e in materia di protezione civile

1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995. 2. Per le attività di protezione civile restano ferme le competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.

Art. 20.

Coordinamento delle Autorità competenti

1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore del registro nazionale per quanto attiene ai propri compiti, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea fungono da punto di contatto con la Commissione europea e con gli altri Stati membri.

Art. 21.

Relazioni sull'esperienza acquisita

1. Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro il 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea presenta una relazione alla Commissione europea sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 22.

Sanzioni penali

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 7 e 8, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro;

h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro;

i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro.

2. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, sono puniti ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 1995.

3. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14, comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995.

4. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, se la condotta posta in essere e' sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi di



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

vigilanza. A tale fine, per organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si intendono quelli di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995.

5. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1, se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena può essere diminuita in misura non superiore alla metà.

Art. 23.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono:

a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro;

b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

c) il detentore che intende effettuare le operazioni di esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;

e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;

f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro.

Art. 24.

Norme transitorie e finali

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1995, la lettera *t*) e' sostituita dalla seguente: «*t*) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;».

2. Sono altresì soggette alle disposizioni del presente decreto le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attività al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato purché l'attività sia maggiore o uguale al valore indicato nell'allegato I alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, riguardanti una o più sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni all'autorità che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, un'istanza corredata dalla documentazione di cui all'articolo 3. L'autorità competente provvede a modificare il suddetto provvedimento autorizzativo integrandolo con le apposite prescrizioni.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di sorgenti rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1, notificate alle competenti autorità ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, sono tenuti a presentare entro centottanta giorni istanza di nulla osta ai

.....



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, corredandola della documentazione di cui all'allegato IX del suddetto decreto e di cui all'articolo 3. L'autorità competente provvede al rilascio del nulla osta, corredato delle apposite prescrizioni.

5. Alle sorgenti immesse sul mercato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono obbligatori gli adempimenti di cui:

- a) all'articolo 4, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
- b) all'articolo 5, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, del presente articolo;
- c) agli articoli 6, 8, commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno efficacia dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento del libretto di sorgente e' comunque effettuato dal detentore nelle more dell'individuazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

8. Le comunicazioni di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, previste nei confronti del Gestore del Registro nazionale e della regione territorialmente competente si effettuano dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9.

9. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), si applicano secondo i termini di presentazione delle istanze di cui ai commi 3, 4 e 5.

10. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano:

a) per quanto riguarda i commi 1 e 2, dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per quanto riguarda il comma 3, nei termini previsti dall'articolo 8, comma 8.

Art. 25.

Aggiornamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, saranno emanati gli eventuali aggiornamenti delle informazioni richieste di cui all'allegato III e del modello di scheda di registrazione riportato nello stesso allegato.

Art. 26.

Invarianza degli oneri

1. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATI
(omissis)



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Allegato n. 2

RECAPITI TELEFONICI DEGLI ORGANISMI ATTIVATI

ENTE	NUMERO TELEFONO	FAX
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - Centralino - Sala Situazioni	06/68201 06/68202265-06/68202266	06/68202360
MINISTERO INTERNO	Centralino 06/4651	Gabinetto Ministro 06/4741717 Dipartimento VV.F. 06/46549306
MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – ROMA	Centralino 06/57221 Sez. Nucleare 06/57225964 Capo Sez. Nucleare 06/57225933	06/57225988
MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI - ROMA	Centralino 06/59941	06/59943554 Uff. IV 06/59946376
REGIONE LAZIO - SALA Operativa Regionale	800940918	06/51683596
ENEA SERVIZIO INTEGRATO Centro Ricerche Casaccia	06/30483206 06/30483051	06/30486701
I.S.P.R.A.	06/50071	06.50072916
SO.G.I.N.	Centralino 06/830401	Fax Security 06/83040518
PREFETTURA DI VITERBO Centralino	0761/3361	0761/336666
PROVINCIA VITERBO - Centralino -Sala Operativa	0761/3131 0761/270037	0761/391484



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

VIGILI DEL FUOCO -Direzione Regionale Lazio -Sala Operativa -Comando Provinciale Viterbo	06/5427411 115 0761/29231	0761/303433
A R P A Direzione Generale Sezione Provinciale Viterbo	0761/29271	0761/2927226
QUESTURA -Centralino	0761/3341	0761/334777
ARMA dei CARABINIERI COMANDO PROVINCIALE - Centralino Comando Carabinieri Tutela dell' Ambiente	112 0761/2571 06/660351	0761/257520 06/66035446
GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE -Centralino	0761/354667-354659	0761/354667-354659
CORPO FORESTALE DELLO STATO -Coordinamento Regionale Lazio -Comando Provinciale Viterbo Centralino Sala Operativa	06/51687418 06/51687419 – 06/51687420 0761/298800 1515	0761/298807
POLIZIA STRADALE -Compartimento Lazio -Sezione Viterbo Centralino	06/22101 0761/29261	0761/292651
POLIZIA FERROVIARIA - Centralino -Compartimento Regionale	0761/304702 06/46203401	06/46203406
CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA	Sala Operativa 0766/366420- 0766/35993 Centralino 0766/366401 Numero Blu 1530	0766/366415
A.S.L. Viterbo -Dipartimento di Prevenzione	Centralino Belcolle 0761/3391	
Ospedale Belcolle - Centralino - Pronto Soccorso	0761/3391 0761/3383656	0761/325753



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

ARES 118 VITERBO	118 0761/340181	0761/346334
ANAS -Compartimento per il Lazio ROMA	Sala Operativa 06/722911	06/72291412- 06/72291463
AUTOSTRADE PER L'ITALIA -V Tronco Fiano Romano - C.O.A. Centro Operativo Autostradale Fiano Romano	Centralino 0765/4591 Sala Radio 0765/459210 0765/459215 - 0765/459214	0765/459367 0765/459245
Scuola Marescialli Aeronautica Militare - VITERBO - Corpo di Guardia	0761/3552537	0761/3552541-0761/3552300
COAU – Centro Operativo Aereo Unificato	06/68202288	06/68202472
FERROVIE DELLO STATO Sala operativa Gestore Infrastrutt.RFI Sala operativa Trenitalia	06/8546115 Cell. 3138094000 06/44102657 Cell. 3138116363	06/44102828 06/44102289
SOCIETA' AUTOSTRADE S.p.A. ROMA:	Centralino 06/43631	06/43634089- 06/43634090



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Allegato n. 3

Elenco recuperatori rifiuti costituiti da rottami metallici iscritti nel Registro delle Imprese della Provincia di Viterbo che effettuano recupero (messa in riserva e/o trattamento) dei rifiuti in regime semplificato ex art. 33 del D. Lgs. N. 22/1997)

1) ECOLINER SNC di De Luca Massimo e C.

Via A. De Gasperi 24 - 01012 CAPRANICA – Telef. 0761/678987

ATTIVITA' : Smontaggio di parti meccaniche da auto fuori uso; rigenerazione di dette parti
Selezione e catalogazione autotrasporto di cose per conto di terzi

2) MODESTI VENTURINO

Loc. Poggio Le Forche – 01010 ONANO – Telef. 0763/78155

ATTIVITA' : Autodemolizione,

3) CANNAVACCILO MARIA

Strada Toscanese km 1,5 – 01100 VITERBO – Telef. 0761/250413

ATTIVITA': Demolizione di automezzi dal 28/10/1965; Vendita di auto demolite dal 22/5/1975.

4) MARCELLO ROSSI S.p.A.

Loc. Montecalvo – 01019 VETRALLA

ATTIVITA' : Recupero di rifiuti ceramici ed inerti mediante operazioni di frantumazione e Selezione.

5) COOPERATIVA SOCIALE ECOLIFE SOCIETÀ COOPERATIVA

Strada Provinciale Valle del Mignone km 2.6 – 01016 TARQUINIA

ATTIVITA' : Servizio di selezione pressatura e stoccaggio di materiali da raccolta differenziata con l'esclusione del trasporto della gestione dello smaltimento e del riciclaggio.

6) AGRIFLORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Strada Provinciale Valle del Mignone km 2.550 – 01016 TARQUINIA

ATTIVITA' : Servizio di selezione pressatura e stoccaggio di materiali da raccolta differenziata con l'esclusione del trasporto della gestione dello smaltimento e del riciclaggio ad esclusione dei rifiuti disciplinati dall'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e D.M. 406/98.



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Allegato n. 4

Elenco Società che detengono sorgenti radioattive per usi industriali.

Dislocazione di sorgenti radioattive

Città	Ragione sociale	Indirizzo	sorgente emettrice	Attività	Radiazioni emesse
Viterbo	Arpa Lazio sezione di Viterbo	via Monte Zebio	Cobalto 60 (Co 60)	37 KBq	Beta e gamma
Viterbo	Arpa Lazio sezione di Viterbo	via Monte Zebio	Cesio 137 (Cs 137)	37 KBq	Beta e gamma
Viterbo	Arpa Lazio sezione di Viterbo	via Monte Zebio	Americio 241 (Am 241)	3 KBq	Alfa e Gamma
Viterbo	Arpa Lazio sezione di Viterbo	via Monte Zebio	Radon 222 (Rn 222)	450 Bq	Alfa e Gamma
Viterbo	Università Dip Agrobiologia	via S. Camillo de Lellis	Trizio (H3)	55 MBq annui	Beta
Viterbo	Università Dip Agrobiologia	via S. Camillo de Lellis	Fosforo (P32)	111 MBq annui	Beta
Viterbo	Università Dip Agrobiologia	via S. Camillo de Lellis	Fosforo (P33)	92,5 MBq annui	Beta
Viterbo	Università Dip Agrobiologia	via S. Camillo de Lellis	Zolfo (S35)	111 MBq annui	Beta
Viterbo	Azienda sanitaria Viterbo	Settore igiene ospedaliera	Cobalto 60	12,7 TBq	Beta e gamma
Canino	industria cartaria lucchese	loc Pontesodo	Kripton 85 (Kr85)	0,74 GBq	Beta e gamma
Canino	industria cartaria lucchese	loc Pontesodo	Kripton 85 (Kr85)	0,8029 GBq	Beta e gamma
Monteromano	Università Dip Agrobiologia	loc Roccarespanpani	Americio e Berillio	333 MBq	Alfa e Gamma
Orte	Aereon. Militare XI deposito "M. Trabucchi"		Trizio (H3)	3,70 GBq	Beta
Orte	Aereon. Militare XI deposito "M. Trabucchi"		Trizio (H3)	1,11 GBq	Beta

Attività utilizzatrici di macchine radiogene

Città	Ragione sociale	Indirizzo	nome e modello macchina	Caratteristiche radiologiche
Bomarzo	Bellini Maurizio	via del Piano 166	Villa Sistemi medicali Explor x70	70 Kv - 8 mA
Bolsena	Belac Sabina	via Porta Romana 12	Villa endos	70 Kv - 8 mA
Canepina	Seralessandri	via Porta Piagge vicolo 2° n°7	Trophy	70 Kv - 8 mA
Capranica	Lechiancole Raiola	via Cassia km 53,900	Gendex Oralix AC	65 Kv - 7,5 mA
Caprarola	Catarci Paolo	via Nicolai 113	Toshiba Image X system	70 Kv - 8 mA
Caprarola	Taglia Claudio	via Cavour 9	Villa Sistemi medicali Explor x70	70 Kv - 8 mA
Civitacastellana	GSDO di Olivieri Mara	via 4 giornate di Napoli 15	Novaxa Master control 1	70 Kv - 8 mA
Civitacastellana	Tuia Marco	via Giovanni XXIII 43	New life radiology Evolution	70 Kv - 8 mA
Civitacastellana	Sacchi Giorgio	via Flaminia 65 (km 57,500)		70 Kv - 8 mA
Fabrica di Roma	GSDO di Olivieri Mara	via Lazio 2	Siemens Orthopantomograph	100 Kv - 15 mA
Fabrica di Roma	GSDO di Olivieri Mara	via del Cunicello	New life radiology Evolution	70 Kv - 8 mA
Gradoli	Leonardi Sandro	via Indipendenza 80	Gendex Oralix AC	65 Kv - 7,5 mA
Grotte di Castro	Mencarelli-Proietti	via Vittorio Veneto 120	Villa Sistemi medicali Explor x70	70 Kv - 8 mA
Grotte S. Stefano	Biscetti	via della Stazione 77	New life radiology Evolution	65 Kv - 10 mA
Marta	Amati Arianna	via Bixio 6	Contratti raidont	60 Kv - 10 mA
Montefiascone	Lazzarini Giuseppe	via della Croce 29		70 Kv - 8 mA
Monteromano	Ceriola Nerio	Piazza dello Statuto 2	Siemens	70 Kv - 7 mA
Monteromano	Ceriola Nerio	Piazza dello Statuto 2	CIAS minim x 2000	60 Kv - 10 mA (cessata attività)
Monterosi	Dental di Fantaroni M.	piazza La Marmora	New life radiology Evolution	70 Kv - 7 mA
Nepi	Centro Riab. e assistenza	via Cassia Km 37	Metaltronica Arkiton RTT	150 Kv - 10 mA
Nepi	Centro Riab. e assistenza	via Cassia Km 37	Metaltronica Arkiton RTT mammografo	
Nepi	Centro Riab. e assistenza	via Cassia Km 37	Bosello unigamma	86 Kv - 0,4 mA
Nepi	Centro Riab. e assistenza	via Cassia Km 37	Siemens	Cessata attività
Nepi	Caristo	via Clitunno 49	Castellini X range	Cessata attività
Nepi	D'Ecclesia Nicola	via Roma 93	ACEM	99 Kv - 99 mA
Nepi	Fulcinelli Giorgio	via Foscato 14	Fiad Explor X	70 Kv - 8 mA
Orte	Biscetti	via Calefati	New life radiology Evolution	65 Kv - 10 mA cessata attività
Ronciglione	Camponeschi Igor	via S Giovanni 104/106	ACEM	99 Kv - 99 mA
Soriano	Lorenzini Lorenzo	via Monaci 85	Ralco	100 Kv - 60 mA
Tarquinia	ASL ospedale	Piazza Igea 1	Gilardoni QX System	150 Kv - 1250 mA
Tarquinia	Bartolacci Daniele	vicolo Forno 4	Trophy	70 Kv - 8 mA
Tarquinia	Federici F. Pinzo Barbara	via Veio 30/32	Gilardoni MD System	90 Kv - 20 mA



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Allegato n. 4

SORGENTI PER USO DI RICERCA SCIENTIFICA



Servizio di Prevenzione e Protezione
Via S. Maria in Grad., 1 – 01100 Viterbo, Tel. 0761/2357934 Fax 0761/757943; e-mail: spp@univ.it

Viterbo 13 OTT. 2009

Prot. 007355

Alla Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo
Area V – Protezione Civile, Difesa e
Coordinamento del Soccorso Pubblico
Piazza del Plebiscito
01100 Viterbo – VT

Oggetto: Piano di emergenza provinciale per il trasporto di Materiale Radioattivo e fissile –
Piano di emergenza provinciale per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetta
presenza di sorgenti orfane. Vs prot. 0028517 del 7 agosto 2009.

Con riferimento alla vs richiesta pari oggetto, consultato il nostro Esperto Qualificato, Franco
CIOCE, vi portiamo a conoscenza delle Sorgenti Radioattive detenute ed impiegate nel nostro
Ateneo:

Struttura	Radionuclide	Attività max	Scopo	Responsabile	Recapito tel.
DABAC	H-3	74 MBq (2 mCi)	Ricerca	Roberta Meschini Carla Caruso	0761357207 0761357330
	S-35	185 MBq (5 mCi)	Ricerca		
	P-32	37 MBq (1 mCi)	Ricerca		
	P-33	74 MBq (2 mCi)	Ricerca		
CIME	U-nat	1.868 MBq (0,05 mCi)	Fissaggio vetrini microscopi	Anna Rita Taddei Gabriella Gambellini	0761357105 0761357186
DISA	Ni-63	555MBq (15 mCi)	Analisi chimica	Vittorio Vinciguerra	0761357023
	H-3	185 MBq (5 mCi)	Ricerca		
	S-35	37 MBq (1 mCi)	Ricerca		
	P-32	37 MBq (1 mCi)	Ricerca		
	P-33	37 MBq (1 mCi)	Ricerca		
	I-125	37 MBq (1 mCi)	Ricerca		
DIPAN	Ni-63	555MBq (15 mCi)	Analisi chimica	Pierpaolo Danieli	0761357349

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di
sorgenti orfane nel territorio della provincia di Viterbo - Edizione 2009



Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico



Servizio di Prevenzione e Protezione
Via S. Maria in Gradi, 1 - 01100 Viterbo, Tel 0761/357934 Fax 0761/357943, e-mail: spq@uniroma2.it

Contestualmente siamo anche a precisare quanto segue:

il D.P.C.M. 10/02/2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.) disciplina le attività di trasporto di Materiale Radioattivo e richiede la pianificazione di un piano di emergenza: il nostro Ateneo non effettua il trasporto di dette Merci Pericolose se non per i rifiuti prodotti e smaltiti presso centro autorizzato (NUCLECO) con affidamento al trasporto a Vettore Autorizzato.

Il Decreto Legislativo 52/2007 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.) disciplina le sorgenti sigillate ad alta attività, come definite dall'articolo 2, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonché le sorgenti orfane come definite nell'articolo 2.

Il nostro Ateneo non detiene Sorgenti Radioattive di attività superiore a quelle indicate dal Decreto Legislativo citato.

Le Sorgenti Radioattive di Ni-63 contenute in apparecchi gascromatografi, definite sorgenti sigillate, sono singolarmente molto al di sotto del limite definito (400 GBq), mentre le altre sorgenti di H-3, S-35, P-32, P-33, U-nat e I-125 sono detenute in forma non sigillata e quindi escluse dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 52/2007.

A disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.

IL RETTORE
Prof. Marco Mancini

0761/357934 - 0761/357943 - spq@uniroma2.it